DECISIONE N. 3700/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

che modifica per la seconda volta la decisione n. 3716/83/CECA che introduce un sistema di cauzioni per alcuni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3716/83/CECA della Commissione (1), modificata dalla decisione n. 3249/84/CECA (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il sistema di cauzioni è stato instaurato per rendere più rigido il sistema di sorveglianza e di quote di produzione, nonché il sistema dei prezzi minimi ;

considerando che con la decisione n. 3485/85/CECA (3), la Commissione ha apportato delle modifiche al sistema di sorveglianza e di quote di produzione ; che con la decisione n. 3699/85/CECA (4), la Commissione ha sospeso l'applicazione dei prezzi minimi ;

considerando che in seguito ai cambiamenti precitati conviene modificare la decisione n. 3716/83/CECA onde apportarvi le modifiche tecniche appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione n. 3716/83/CECA va letto come segue :

« *Articolo 1*

1. Per i prodotti delle categorie Ia, I b, II e III soggetti alla disciplina delle quote di produzione in applicazione della decisione n. 2177/85/CECA della Commissione (1), è introdotto un sistema di cauzioni destinato a garantire che gli obblighi derivanti alle imprese dalla disciplina delle quote di produzione nonché dal sistema eventuale dei prezzi minimi vengano assolti.

2. *La decisione non si applica alle imprese :*

— la cui media delle quote delle categorie Ia, Ib, II e III accordate per il terzo ed il quarto trimestre 1985, compresi gli adeguamenti delle quote secondo l'articolo 14 della decisione n. 234/84/CECA della Commissione (2), sia uguale o inferiore a 15 000 t per trimestre, e

— il cui totale delle quote per tutti i prodotti soggetti al regime introdotto in applicazione dell'articolo 58 del trattato CECA non superi 20 000 t per trimestre.

(1) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 29 dell'1. 1. 1984, pag. 1 ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1986.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 5.
(2) GU n. L 303 del 22. 11. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.
(4) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.